



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ATTO N° 7
DEL 28/03/2019**

OGGETTO:I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) DETERMINAZIONE ALIQUOTA AI FINI TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019

L'anno 2019 addì ventotto del mese di Marzo con inizio alle ore 18:05 in Ittiri, nella sala delle adunanze della casa comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, partecipata ai signori Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
SAU ANTONIO	Sindaco	X	
PIRAS CATERINA	Consigliere	X	
SCANU GIOVANNA	Consigliere	X	
COSSU GIOVANNI MARIO	Consigliere	X	
SALARIS ANGELA	Consigliere		X
FIORI GIUSEPPE	Consigliere	X	
PISANU ANDREA	Consigliere	X	
CUCCU BAINGIO	Consigliere	X	
ORANI GAVINA	Consigliere	X	
MAIORE MARCO	Consigliere	X	
PINNA GAVINO	Consigliere	X	
SALE GIUSEPPE	Consigliere		X
DERIU GIOMMARIA	Consigliere	X	
ZARA GIACOMO	Consigliere	X	
FADDA SILVANA	Consigliere	X	
DORE ANTONIO	Consigliere	X	
CALVIA LIA	Consigliere	X	

Presenti

n° 15

Assenti

n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: **Dott. Francesco Sanna**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sig. Antonio Sau**, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018, con il quale il Ministro dell'Interno ha differito al 28 Febbraio 2019 il termine per l'approvazione, da parte degli enti locali, del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, termine poi ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con DM Interno del 25 Gennaio 2019;

CONSIDERATO che:

- la Legge di Bilancio 2019(Legge 30.12.2018 n.145) non prevede per l'anno 2019 il blocco delle tariffe ed aliquote dei tributi locali vigente fino al 2018 in base al disposto di cui all'art.1 comma 26 della Legge 28.12.2015, n. 208(Legge di bilancio 2016), come confermato con l'art.1, c.42 della Legge 11.12.2016 n.232(Legge di stabilità 2017) e dall'art.1,comma 37 della Legge 27.12.2017 n.205(Legge di stabilità 2018);

- la Legge di Bilancio 2019(Legge 30.12.2018 n.145), all'art.1, commi da 819 a 826, ha abolito i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati validi fino all'anno 2018;

DATO ATTO che In applicazione dell'art.1, c.169 della Legge 27.12.2006 n°296 e pur in presenza di un regime di liberalizzazione dal blocco delle tariffe ed aliquote previsti, fino al 2018, dall'art.1,c, 26, della Legge n.208/2015(Legge di bilancio 2016), art.1,c.42 della Legge n.232/2016(Legge di bilancio 2017) e art.1,comma 37, della Legge n.205/2017(Legge di stabilità 2018), l'Amministrazione comunale ha inteso confermare integralmente le aliquote, tariffe per i tributi locali già vigenti per l'anno trascorso scorso fatta salva, una proposta di modifica delle aliquote ai fini TASI, come di seguito specificate, che la Giunta comunale ha formulato al Consiglio, il resto invariato:

Fabbricati Cat.C1: Aliquota del 0,00 per mille, con riduzione del 1,80 per mille rispetto all'anno 2018: Minor gettito stimato € 20.800,00;

Fabbricati (Cat.D8): Aliquota del 1,80 x mille con aumento del 1,80 per mille rispetto all'anno 2018: Maggior gettito previsto € 9.600,00;

RICORDATO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATA la delibera C.C. n.22 del 30.7.2015, esecutiva, con al quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015, successivamente confermate fino all'anno 2018, in conformità alla previsione di cui art.1,c. 26, della Legge n.208/2015(Legge di bilancio 2016), art.1,c.42 della Legge n.232/2016(Legge di bilancio 2017) e art.1,comma 37, della Legge n.205/2017(Legge di stabilità 2018),

VISTI:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”*.

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;

VISTO il Regolamento I.U.C. vigente nella parte che disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di C.C. n.° 7/2014 successivamente modificato con delibera di C.C. n.° 17/2014;

RICHIAMATO in particolare gli articoli 48 e 49 del Regolamento, i quali stabiliscono:

- Il Consiglio Comunale approva le TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

- Il Consiglio Comunale in sede di approvazione della TASI può stabilire l'applicazione di detrazioni, riduzioni ed esenzioni del tributo;

RICHIAMATO altresì l'articolo 44 del Regolamento, il quale stabilisce che il riparto del carico tributario è per il 30% a carico dell'utilizzatore e per il 70% a carico del possessore;

RITENUTO di poter modificare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019 in conformità alla proposta della Giunta comunale e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

RITENUTO inoltre, in ordine all'applicazione della riduzione/detrazioni TASI per abitazione principale, di dover confermare quanto segue:

- Detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42, c.1, lett.f);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs n°267/2000;

SENTITA l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Cossu ed il successivo dibattito sviluppatosi in aula come trascritto nell'allegato "A" che qui si unisce per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n°15 (Assenti: Salaris, Sale) - Favorevoli n°14, nessun Contrario, e n°1 Astenuti(Zara) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI **con decorrenza dal 1 Gennaio 2019:**

Fattispecie	Aliquota vigente
Abitazione principale e relative pertinenze(tipologie non esenti)	1,8 per mille
Aree edificabili	1,8 per mille
Altri fabbricati di Cat. A,B,C, esclusi quelli di Cat. C1 e C3	1,8 per mille
Fabbricati Cat C1	0,00 per mille
Fabbricati Cat C3	0,00 per mille
Fabbricati Cat. D5	2,50 per mille
Fabbricati Cat. D8	1,80 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale Cat. D10	1,00 per mille
Fabbricati Cat D, esclusi quelli di Cat D5,D8 e D10	0,00 per mille

DARE ATTO che, nel dettaglio, la modifica per i **Fabbricati di Cat.C1** comporta una riduzione di aliquota del 1,80 per mille rispetto all'anno 2018 con un minore gettito stimato di € 20.800,00 mentre per i **Fabbricati di Cat.D8**), la modifica comporta un aumento del 1,80 per mille rispetto all'anno 2018 con un maggiore gettito previsto di € 9.600,00;

DI STABILIRE, la detrazione di **€ 30,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 44 del Regolamento, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, il carico tributario è:

- per il 30% a carico dell'utilizzatore;
- per il 70% a carico del possessore;

DI STIMARE in € 175.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;

DI STABILIRE in € 850.061,25 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Viabilità e infrastrutture stradali(compresa illuminazione pubblica)	€ 263.279,09
2	Polizia locale e sicurezza	€ 408.070,16
3	Ambiente e manutenzione del verde	€ 143.100,00
4	Biblioteche	€ 35.612,00
TOTALE		€ 850.061,25

a fronte di un gettito di € 175.000,00 (copertura 21 %);

DARE QUINDI ATTO che le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con Deliberazione di C.C. n.° 7/2014 successivamente modificato con delibera di C.C. n.° 17/2014 componente TASI;

DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Presidente

Sig. Antonio Sau

(Documento informatico firmato Digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente)
